

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3854

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIARINI

Disciplina della professione di ottico optometrista

Presentata il 2 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge definisce i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di ottico optometrista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla competenza statutale la determinazione dei principi fondamentali relativi alle « professioni », lasciando alla potestà legislativa delle regioni la disciplina della materia.

Per tale motivo e alla stregua di altri progetti di legge già presentati si ritiene di disciplinare i principi fondamentali della professione di ottico optometrista, trattandosi di professione sanitaria non medica. La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge relativamente ai compiti ed alla definizione della figura dell'ottico optometrista fa tesoro della positiva esperienza, derivante dall'applicazione del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, puntualizzando l'attività dell'ottico optometrista come si è venuta evolvendo nell'arco degli

ottanta anni decorsi dall'emanazione di tale regolamento e curando la formazione dello stesso professionista. Dalla figura dell'ottico, si è arrivati alla configurazione della figura professionale dell'ottico optometrista, intesa come espressione riassuntiva di un servizio globale reso alla vista dell'utente con esclusione assoluta delle problematiche interessanti il settore della patologia dell'organo e della funzione.

Già da tempo e sulla base del novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione, alcune regioni (fra queste Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia) avevano dato vita ad istituti d'istruzione professionale in optometria, i quali, invero, si qualificavano (ed ancora si qualificano) per la qualità dell'insegnamento prodotto, secondo un ottimale rapporto docenti/studenti e l'approfondimento — a livello universitario — delle materie specialistiche ivi insegnate.

Nell'anno accademico 2001-2002, presso l'università statale di Milano « Bi-

cocca », è stato istituito un corso di laurea in ottica e optometria, nell'ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Per l'espletamento della professione si prevede un titolo di studio di livello universitario, conseguito con un corso di laurea presso la facoltà di fisica da integrare con materie prelevate dal corso di laurea in medicina (articolo 7).

Gli articoli 5 e 6, in particolare, delimitano rigorosamente l'attività professionale dell'ottico optometrista evitando che

tale attività invada il campo più specificatamente riservato alla professione medica quale l'accertamento di malattie e l'esecuzione di attività di tipo invasivo.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'istituzione nell'albo professionale e dell'Ordine nazionale degli ottici optometristi; l'articolo 9 prevede infine una delega al Governo per la disciplina particolareggiata dell'iscrizione all'albo nonché dell'accesso all'Ordine nazionale e agli ordini professionali regionali e provinciali degli ottici optometristi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge definisce i principi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione di ottico optometrista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

ART. 2.

1. La formazione professionale degli ottici optometristi si svolge in ambito universitario secondo *curricula* determinati, sulla base della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Ordine professionale nazionale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 3.

1. L'ottico optometrista è l'operatore sanitario che, in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica e delle componenti fisico-chimiche nonché delle applicazioni dei materiali necessari a risolvere i problemi ottici della visione, esegue con tecniche optometriche e autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista.

2. L'ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti ottico-refrattivi della visione, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva.

ART. 4.

1. L'ottico optometrista è l'unico soggetto autorizzato a fornire qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, sia nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, sia su prescrizione del medico specialista oftalmologo. L'ottico optometrista controlla e perizia qualsiasi sistema ottico di focalizzazione per ogni tipo di ametropia, e ne redige la dichiarazione di conformità tecnico-qualitativa ai sensi della disposizione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni. È tenuto altresì ad educare l'utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione delle risorse visive.

ART. 5.

1. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività dirette alla somministrazione di farmaci, all'accertamento di malattie o all'esecuzione di terapie di tipo invasivo, quale, in particolare, la correzione di difetti visivi mediante l'impiego di tecniche *laser*.

ART. 6.

1. L'ottico optometrista ha l'obbligo di informare il soggetto ametrope circa il suo ruolo esclusivamente tecnico e di dichiarare allo stesso che la correzione non comporta un accertamento dello stato di salute degli occhi.

ART. 7.

1. L'esercizio della professione di ottico optometrista è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica optometria, o titolo equipollente, rilasciato da facoltà o corsi di laurea in ottica optometria, anche di Stati appartenenti all'Unione europea;

c) aver superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione;

d) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

3. In via transitoria, hanno diritto all'iscrizione agli albi professionali, tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un Istituto di istruzione superiore di optometria, ovvero da un Istituto analogo direttamente istituito da un ente territoriale o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, di sostenere l'esame di Stato di abilitazione alla professione.

4. Chiunque esercita la professione di ottico optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi professionali di cui al presente articolo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro ad 2.600 euro.

ART. 8.

1. È istituito l'Ordine nazionale degli ottici optometristi, con sede in Milano.

2. L'organizzazione degli ordini professionali degli ottici optometristi è demandata alla legge regionale che determina altresì il carattere regionale o provinciale dei relativi albi.

ART. 9.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire:

a) le modalità di svolgimento degli esami di Stato che consentono l'iscrizione agli albi professionali degli ottici optometristi;

b) i principi relativi alla formazione e al funzionamento degli ordini professionali, alle tariffe e alla deontologia professionale;

c) le nomine sul funzionamento dell'Ordine nazionale di cui all'articolo 8.

2. I principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) assicurare l'articolazione regionale degli esami di Stato;

b) prevedere la partecipazione di ottici optometristi alle commissioni di esame;

c) disciplinare le modalità con le quali gli ordini professionali regionali e provinciali partecipano all'Ordine nazionale.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0046740